

Convegno nazionale  
**ADOZIONE A AFFIDAMENTO FAMILIARE A LUNGO TERMINE.**  
**RIFLESSIONI E PROPOSTE “dalla parte dei minori”**  
organizzato da Anfaa, Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie,  
con il patrocinio della Regione Piemonte  
e con la collaborazione  
della Fondazione Promozione Sociale Onlus e di Prospettive Assistenziali  
Torino, Centro Incontri Regione Piemonte, 9 novembre 2009

TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE  
E VALLE D’AOSTA

Torino - C.so Unione Sovietica n. 325

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA – FULVIO VILLA**

## **I PRESUPPOSTI ETICO-GIURIDICI DELLO STATO DI ADOTTABILITA’**

Presupposto etico-giuridico dell’istituto della adozione legittimante é il diritto del bambino, di ogni bambino, di avere una famiglia in cui crescere. Diritto costituzionalmente garantito che ovviamente fa riferimento alla famiglia naturale, che deve essere aiutata in tutti i modi possibili da parte dei servizi territoriali per superare eventuali difficoltà.

Quando però tale famiglia naturale, nonostante gli aiuti ricevuti, non sia in grado di fornire al minore gli stimoli e le cure necessarie a garantire un suo normale sviluppo psico-fisico a causa di carenze nelle competenze genitoriali radicate, gravi, non superabili in tempi ragionevoli, quando in particolare il minore restando nella sua famiglia d’origine subirebbe un grave danno al suo sviluppo psicofisico, in tal caso nasce l’obbligo degli operatori dei servizi territoriali di segnalare la situazione al Pubblico Ministero Minorile e questi, valutata la situazione, può promuovere innanzi al competente Tribunale per i Minorenni l’azione di apertura del procedimento per l’eventuale dichiarazione di adottabilità del minore.

Nel corso di tale procedimento sono svolti approfondimenti ed atti istruttori, con piena garanzia del diritto di difesa dei genitori e dello stesso minore, considerato a tutti gli effetti come parte del procedimento<sup>1</sup>.

Tutti gli accertamenti mirano ad individuare la situazione psico-affettiva-fisica del minore e ad accertare se egli sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi e che tale mancanza di assistenza non sia dovuta a cause di forza maggiore di carattere transitorio.

In particolare nel corso del processo vengono interrogati i genitori e/o i parenti entro il quarto grado che si dichiarino disponibili ad occuparsi del minore, in quanto hanno instaurato con lui un rapporto significativo; viene sentito il minore se di età superiore ai dodici anni o anche se più piccolo purché abbia capacità di discernimento; sono sentiti gli operatori dei servizi territoriali che hanno seguito il caso nonché gli operatori della comunità che ospita il minore; sono sentiti gli affidatari e nel caso in cui si tratti di affidatari a rischio giuridico si dovrà garantire il loro anonimato onde evitare che in futuro sia possibile individuare ove il minore adottato vive; é possibile sia disposta e svolta una c.t.u. che approfondisca gli aspetti di grave inadeguatezza genitoriale; infine viene dato ampio spazio all’esercizio del diritto di difesa degli adulti e del minore; tutore provvisorio sin dall’inizio del procedimento é nominato di norma il rappresentante del Consorzio socio assistenziale che é competente per territorio<sup>2</sup>; il Pubblico Ministero, che ha attivato il processo e che può

<sup>1</sup> dopo iniziali dubbi interpretativi, a seguito della imprevista entrata in vigore della legge 28.3. 2001 nr.149 nell’estate del 2007, adesso praticamente in quasi tutta Italia il Tribunale, con l’iniziale provvedimento di avvio della procedura di adottabilità, nomina un curatore speciale al minore, scelto di norma tra gli avvocati esperti nel diritto minorile, con incarico, vista la sua duplice veste, anche di difendere il minore, previa richiesta di nomina da parte della Commissione del patrocinio a spese dello Stato.

<sup>2</sup> sul punto specifico però sono in atto riflessioni da parte della magistratura e della avvocatura: attualmente di norma si nomina quale tutore provvisorio nel corso del procedimento di adottabilità il presidente del Consorzio dei servizi socio sanitari del luogo in cui viveva il minore, vale a dire di quei servizi che hanno fatto la

assistere a tutti gli incombenti istruttori, al termine esprime le sue richieste, così come il tutore, il curatore e i difensori.

All'esito di questa attività istruttoria è possibile che il Tribunale ritenga che non vi sono i presupposti dello stato di adottabilità, vale a dire che non esiste l'abbandono del minore <sup>3</sup>. In siffatte situazioni spesso, nel definire il procedimento, si apre un processo di volontaria giurisdizione sulla limitazione della potestà genitoriale e si dispone un affidamento eterofamiliare, per ovviare a carenze che appaiono però non così gravi e così radicate da comportare esse lo stato di abbandono.

E' previsto anche che si possa sospendere il procedimento per sperimentare determinate soluzioni all'interno della famiglia intesa anche in senso allargato; è il caso per esempio di affidamento a parenti che mai in precedenza si erano occupati in modo continuativo del bambino, oppure di affidamento ad un genitore che ha intrapreso in senso apparentemente positivo un determinato percorso personale. Alla fine del periodo di sospensione si valuterà la situazione, ed in particolare se sussistano o meno i presupposti dello stato di abbandono <sup>4</sup>.

La terza possibilità è che il processo si concluda con la dichiarazione dello stato di adottabilità, avverso la quale le parti del processo possono proporre reclamo alla Corte d'Appello.

Il presupposto di ogni intervento previsto dal legislatore a tutela del minore consiste nel riconoscimento del suo DIRITTO a poter vivere e crescere all'interno di una famiglia: nella propria ovvero, in caso di difficoltà che con ragionamento ex ante si ritiene temporanea e superabile, nell'ambito di una famiglia affidataria. La soluzione estrema della famiglia adottiva si realizza quando il minore si trovi in stato di abbandono, accertato dal Tribunale con provvedimento passato in giudicato.

Il minore ha DIRITTO ad avere interventi veloci ed incisivi da parte dei servizi territoriali, ad avere un processo di adottabilità che non sia caratterizzato da tempi morti, a non trovarsi troppo a lungo in una situazione di incertezza e di vuoto affettivo, ad ottenere le provvidenze economiche previste dalla legge per ovviare a situazioni di invalidità civile e di handicap <sup>5</sup>.

Più è lungo il tempo dell'incertezza affettiva e giuridica del bambino (a causa dei tempi processuali che spesso caratterizzano l'iter del procedimento di adottabilità), maggiore è il rischio di difficoltà di inserimento nella famiglia adottiva.

D'altro lato il fattore TEMPO assume una rilevanza primaria in tutti i procedimenti ed in genere in tutti gli interventi che attengono alla tutela di un minore: dal settore penale a quello civile. Tale fattore tempo inciderà gravemente sulla vita del bambino nel caso in cui gli operatori dei servizi ed il giudice abbiano male valutato le possibilità di recupero della famiglia d'origine e, di conseguenza, abbiano scelto la strada dell'affidamento eterofamiliare, a livello emotivo molto più facile per tutti, anche in quei casi in cui si dovrebbe avere la capacità di comprendere che la grave inadeguatezza dei genitori non potrà avere modificazioni rilevanti in tempi compatibili con le esigenze di crescita del bambino.

E' quindi giusto e doveroso attuare tutti i mezzi per aiutare e per mettere alla prova i genitori, per valutarli nelle loro competenze genitoriali, per consentire loro di migliorare, ma con il limite di non fare pagare al bambino eccessivi prezzi, che alla fine si traducono in un danno psicoevolutivo talvolta difficilmente recuperabile.

L'operatore ed il giudice devono quindi avere la capacità di formulare prognosi il più possibile approfondite e veloci e di confrontarsi con i tempi del bambino, che necessariamente sono ristretti. Il bambino ha diritto di crescere in una famiglia che gli dia affetto e che lo aiuti ad evolvere.

E' quindi importante, quando si parla di tutela dei minori, affermare il loro diritto a vivere in famiglia, diritto cui corrisponde il dovere delle istituzioni di segnalare obbligatoriamente alla autorità giudiziaria minorile i casi di possibile abbandono e di attuare interventi processuali caratterizzati dalla tutela delle garanzie e dei diritti e dalla rapidità. La maggior prevenzione dei fallimenti adottivi è costituita dalla velocità degli accertamenti e dalla riduzione dei tempi di danno.

---

segnalazione iniziale, con la conseguenza che tale figura processuale può ingenerare equivoci e dubbi, specialmente nei parenti del bambino che potrebbero intendere il tutore del minore quale figura che nella sostanza tutela l'operato dei servizi territoriali.

<sup>3</sup> per abbandono si intende non soltanto l'azione corrispondente al termine in senso letterale, ipotesi invero infrequente, ma anche la grave inadeguatezza genitoriale, tale da esporre il minore a gravi danni psicoevolutivi: in quest'ultimo caso si parla quindi di "abbandono morale" (vedere costante giurisprudenza della Corte di Cassazione).

<sup>4</sup> Bisogna però evitare sperimentazioni sul minore già sofferente; se la soluzione adottata in via sperimentale fallisce il danno psicoevolutivo del bambino si aggrava: non si deve dimenticare infatti che il bambino tende a farsi carico degli insuccessi che lo riguardano, sentendosi quindi sempre più inadeguato e negativo e specialmente non voluto.

<sup>5</sup> In passato, prima della legge regionale che in Piemonte ha imposto ai Consorzi socio sanitari di provvedere agli aiuti economici in favore delle famiglie che adottano un bambino portatore di handicap, si arrivava all'assurdo di molte coppie affidatarie che per motivi esclusivamente economici non potevano decidere di adottare il bambino da loro allevato come figlio, portatore di handicap, per non dover rinunciare agli aiuti economici.

Le esposte esigenze di tutela del minore hanno trovato nel nostro ordinamento giuridico chiare risposte nell'istituto della adozione legittimante, istituto che é applicato da decenni e che nel corso del tempo ha mostrato la sua adeguatezza. Esso costituisce una possibilità, in genere l'unica possibilità per il bambino di poter mutare il corso degli eventi, ricollegati alla situazione della sua famiglia d'origine. Un'occasione, in genere l'unica per il bambino.

La pratica di anni dimostra che la concreta applicazione dell'istituto della adozione legittimante ha dato buoni risultati.

Basta pensare che pochissimi sono i procedimenti che hanno ad oggetto la ricerca delle origini, per iniziativa dell'adottato, ormai adulto. Circa venti casi ogni anno per il Piemonte e la Valle d'Aosta a fronte delle pregresse migliaia di procedure di adottabilità e di abbinamenti di minori italiani a famiglie adottive. Situazioni non drammatiche ma che anzi denotano una relazione parentale consolidata, rapporti validi tra genitori adottivi e figlio adottato.<sup>6</sup> Talvolta si riscontrano nell'istante situazioni di fragilità che nulla sono rispetto a quello che sarebbe stato se il minore non fosse stato tolto dal suo nucleo d'origine, così come la lettura dei vecchi fascicoli di adozione mostra con evidenza.

Si é parlato di esigenza di tutela del diritto del minore a vivere in una famiglia sana che lo aiuti a crescere positivamente e di corrispondenti obblighi delle istituzioni affinché tale diritto sia garantito al massimo.

Si é parlato altresì della continua conferma che l'operatore del diritto minorile ha dell'alto valore etico giuridico che ispira l'applicazione dell'istituto della adozione legittimante.

Di fronte a questi dati, frutto di una cultura giuridica minorile che in questi trascorsi decenni ha avuto una rilevante evoluzione (basti pensare alla norma che ha deciso la definitiva chiusura degli istituti), si pone la recente convenzione europea sulla adozione dei minori firmata a Strasburgo il 27.11.2008, già ratificata da alcuni paesi (ma non dall'Italia).

Ad una prima lettura del testo si resta colpiti dalla genericità di certe espressioni e previsioni, concettualmente "affastellate", senza i necessari "distinguo", con un denominatore comune caratterizzato nella sostanza dalla prevalente esigenza di tutela del diritto dell'adulto. Pare che si faccia ritorno ad un concetto contrattualistico della adozione, che caratterizzava il nostro lontanissimo passato e che al momento attuale pareva ormai definitivamente superato.

Un'ultima osservazione che la mia esperienza minorile ventennale mi permette di fare é quella relativa alle conseguenze degli interventi sbagliati, delle prognosi errate, del non fatto (a livello di Servizi e/o di magistratura): bambini inseriti inizialmente in famiglia affidataria che, nonostante la buona volontà, non regge col passare del tempo a causa delle interferenze negative della famiglia d'origine; successivo passaggio da una comunità all'altra con sempre più accentuati problemi caratteriali del minore, che in genere diviene aggressivo, incontenibile, senza speranze, senza punti fermi al suo interno. I fascicoli processuali che riguardano queste (per fortuna poche) situazioni sono sempre più spessi e sempre più noti, e continuano a mantenere questa triste notorietà quando col passare del tempo si aprono altri fascicoli processuali, nel penale ovvero per adottabilità di figli prematuramente concepiti. Spessissimo nei procedimenti di adottabilità la storia dei genitori mostra deprivazioni affettive precoci, istituzionalizzazioni, abbandoni non rimediati ma cronicizzati, mancata sperimentazione dell'attaccamento sicuro a figure genitoriali. Spessissimo nel giudice sorge spontanea una riflessione: se dieci, quindici, venti anni prima vi fosse stata una segnalazione sullo stato di abbandono, quel soggetto cui oggi si toglie un figlio avrebbe avuto ben altra vita.

Ancora una osservazione: il soggetto che non ha sperimentato da piccolo l'attaccamento sicuro almeno ad un genitore e che non abbia avuto l'occasione di colmare questa lacuna con estranei, ben difficilmente potrà a sua volta essere genitore adeguato.

Fulvio Villa

---

<sup>6</sup> E' significativo il fatto che spesso i giovani adulti adottati si presentano al giudice con i genitori adottivi, chiedendo la loro vicinanza nel confrontarsi con l'ignoto, che caratterizza l'inizio della loro vita. In questo tipo di cause il Tribunale di Torino adotta il massimo delle cautele e coinvolge giudici onorari sensibili e preparati che accompagnano il ricorrente in tutto l'iter processuale, sino all'atto finale della lettura, insieme, del fascicolo di adozione. Momenti molto delicati, spesso toccanti e commoventi, che vengono accompagnati dall'esperienza discreta di uno specialista che all'occorrenza aiuta a fornire chivi di lettura in relazione a determinate situazioni del passato, dense di drammaticità e di apparente negatività.